TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 23

R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 22

Gli assessori, durante il tempo della sessione in cui prestano effettivo servizio, sono parificati ai consiglieri di Corte d'appello nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.

Agli assessori e' dovuta una indennita' di L. 50 per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni. Per gli impiegati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti pubblici e' ridotta alla meta'.

Tale indennita' e' soggetta alla riduzione del 12 per cento, a norma del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Agli assessori che prestano servizio fuori della loro residenza spettano inoltre la indennita' di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i giudici di terza classe.

Le stesse indennita' sono dovute anche all'assessore citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

Versione in vigore dal 28 novembre 1935, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise
Estremi	Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-delle-corti-di-assise/art-23-r-decreto-23-marzo-1931-n-249-art-22/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it